



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno V - n. 2-2010**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**10**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno V - n. 2-2010  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

# *Disuguaglianze – Il contributo offerto alla tematica dal Festival del Diritto di Piacenza tenutosi nei giorni 23- 24 -25-26 settembre 2010*

FABIO FALANGA

## 1. *Premessa*

Il tema delle disuguaglianze, scelto quest'anno quale argomento centrale del Festival del diritto piacentino, rappresenta di certo un'attrattiva coinvolgente sia per gli operatori del diritto, che per tutti coloro i quali avvertono la prepotente compressione del diritto all'eguaglianza a tutti i livelli di confronto e nella formazione di tutti quei rapporti che costituiscono il substrato primario della società civile.

La problematica, che nel tempo ha acquisito nuovi spazi e dimensioni, includendo non solo le diversità di trattamento tra cittadini, ma anche quelle relative all'avvento del cosmopolitismo nel "vecchio" continente, e quindi dei fattori di multietnicità e multireligiosità che accompagnano lo *status* giuridico di straniero, presenta, senza dubbio, particolari insidie ed un elevato grado di complessità.

Crede, però, nella possibilità di poter approfondire tematiche giuridiche mediante incontri, seminari, tavole rotonde, eventi musicali e spettacoli teatrali, fondendo gli schematismi dei classici strumenti di comunicazione e di insegnamento del diritto, con il libero accesso alla materia da parte di tutti – anche attraverso l'ausilio di strumenti all'avanguardia come internet e le TV in streaming – costituisce la massima divulgazione dell'idea generale di partecipazione, ed è il modo più geniale per trasmettere l'aspetto sostanziale del diritto all'eguaglianza.

Riuscire poi a far coesistere, in una rara armonia concettuale, gli interventi di magistrati, scrittori, professori, politici, giornalisti, avvocati, notai, editori, sindacalisti, medici, antropologi, professionisti vari, impiegati, imprenditori ed operai, dilatando senza punti di riferimento gli orientamenti ed i pensieri espressi, per poi delineare, inaspettatamente, tra i sedicimila partecipanti all'evento, un comune sentimento di indignazione verso le piccole e le grandi

disuguaglianze che quotidianamente contornano la nostra società, è di certo il successo più rilevante del Festival del diritto di Piacenza e del Comitato scientifico ed organizzatore, presieduto dal prof. Stefano Rodotà.

L'evento, alla sua terza edizione, si è particolarmente distinto per la dinamica ed innovativa organizzazione, per la strutturazione e la portata culturale degli interventi e per la scelta dei luoghi degli incontri.

In apertura, degno di rilievo è stato il messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale, molto opportunamente, ha evidenziato che *“il gusto dell'uguaglianza, il fastidio per disuguaglianze immeritate, prim'ancora che nell'agenda politica dovrebbe tornare negli animi dei cittadini”*.

Di vero c'è, difatti, che il lento abituarsi ad ingiustizie e soprusi quotidiani, così come il costante derogare ai principi ed alle garanzie di tutela dei diritti fondamentali, può distruggere nell'uomo quel sano sentimento di indignazione che assai rileva ai fini del sovvertimento di tendenze antidemocratiche.

L'osservare ed il reagire sono quindi i due comportamenti imprescindibili ed essenziali per poter combattere tutte le disuguaglianze, perché è nella distrazione inerte e latente che alberga il “germe” meschino del sopruso strumentale e della prevaricazione sociale.

Subire passivamente, soprassedere e considerare tutto sommato normali, situazioni inaccettabili e costituzionalmente improponibili, che vedono l'affermazione di determinati diritti solo per taluni, e che prevedono per tal'altri invece il persistere di condizioni inaccettabili – come quelle, ad esempio, relative: all'operaio che abbia a svolgere un lavoro pericoloso senza alcuna protezione materiale o assistenziale; all'obbligo di contribuzione che, in chiave sostanziale, grava unicamente sui redditi da lavoro dipendente; all'abolizione della possibilità di esercitare il pieno diritto di voto indicando con la propria preferenza il candidato dal quale si vuole essere rappresentati; al sussistere di chiari elementi di discriminazione religiosa; alla consolidata prassi politica di gestire la cosa pubblica con fini e per interessi privati; al trattamento riservato agli immigrati o ai cittadini meno abbienti – per cui, la mancanza di una forte opposizione a tutto questo, lascia “fermentare”, senza sosta, i fattori della discriminazione, che col tempo si consolidano e si radicano, divenendo sempre meno estirpabili dal fertile e generoso “terreno” che costituisce la società civile.

Un invito – quello che traspare dal tenore del messaggio del Presidente della Repubblica e dalla sintesi concettuale dei tanti interventi che hanno caratterizzato il Festival – ad approcciare diversamente le disuguaglianze quotidiane, ed a sfidare da protagonisti le forze che costruiscono intorno a queste sperequazioni il fondamento dei poteri oscuri e del lobbismo, che tanto negativamente incide sulla piena attuazione delle disposizioni costituzionali nel nostro Paese.

È questo un messaggio chiaro e costante nelle argomentazioni espresse

dai relatori, ma che di certo non può essere decisivo per l'azzeramento delle disuguaglianze. Vedremo subito che il diritto all'eguaglianza si presenta di una poliedricità e di una difficoltà strutturale tale da meritare per la propria affermazione, le più funzionali sinergie e la massima comunione d'intenti tra Parlamento, Governo e popolo.

Nei successivi paragrafi, cercheremo di tracciare il percorso che ci è parso di rilevare dalla moltitudine degli incontri e dei dibattiti offerti dal Festival, ponendo però in evidenza il dato concettuale, ed evitando di risolvere il senso di questo scritto in una mera cronistoria dell'evento, e riservando brevi accenni unicamente a quei relatori il cui contributo ci è risultato essenziale per l'impostazione ivi prescelta.

## *2. L'eguaglianza e la sfida delle differenze*

L'eguaglianza vista dalle differenze, oltre a costituire un modo certamente innovativo per focalizzare la tematica del diritto all'eguaglianza, costituisce un opportuno slancio di prospettiva per potersi calare nel noumeno delle problematiche che, con sempre maggiore insistenza, interessano cittadini, stranieri, minoranze e tutti coloro che nell'esprimere la propria identità personale e culturale, manifestano più o meno chiari elementi di diversità.

Affrontare il discorso da questo punto di vista, così come è stato fatto nell'organizzare gli incontri del Festival, non rileva soltanto in senso prospettico, ma permette all'interlocutore di far propria una visione moderna del diritto all'eguaglianza, secondo la quale deve acquisirsi il concetto che le differenze ci sono, perché l'uomo nasce differente, e che queste non soltanto vanno preservate, ma devono essere accettate e rispettate.

L'errore più grande che possa commettere chi si avvicina allo studio della problematica afferente al principio di eguaglianza, è quello di partire dall'essere eguali come valore assoluto, per poi man mano cercare di appiattire ogni e qualsivoglia differenza.

L'uomo che nasce diverso è attaccato alla propria individualità, e può integrarsi con una società a lui differente soltanto se quest'ultima gli permette di poter sviluppare e coltivare la propria unicità. Ed è proprio questo sottile concetto, che spesso viene travisato da chi, portatore di ideali egualitari, si fa interprete di politiche che pretenderebbero di integrare il diverso attraverso l'azzeramento delle sue particolarità.

Questa idea d'eguaglianza, incoerente nel suo stesso fine, si configura come una linea ipotetica, la quale si allontana man mano che ad essa ci si avvicina, perché c'è grande differenza tra la legittima rivendicazione della propria

irriducibile unicità – che ci rende tutti diversi – e il trattamento diseguale delle persone, che attenta alla pari dignità ed al rispetto.

Non comprendere l'essenza diversa di questa interpretazione del principio d'eguaglianza, significa rinunciare ad una società moderna cosmopolita, che realizza il suo fine ultimo nella piena integrazione delle persone che ne compongono la comunità.

Chiaramente, per avvicinarsi a questa interpretazione moderna del principio d'eguaglianza, da un lato l'uomo deve sviluppare al suo interno una costruttiva predisposizione all'accettazione del diverso, che deve andare anche oltre il dato normativo cogente; mentre lo Stato deve eliminare le disuguaglianze giuridiche riconoscendo una cittadinanza che "egualizza" lo *status* dei cittadini (Giuliano Amato)<sup>1</sup>.

Occorre quindi lavorare su quelle diversità che non sono espressione dell'individualità di tali soggetti o di tali comunità, ma che caratterizzano un grado di arretratezza culturale che deve necessariamente svilupparsi e modernizzarsi per confluire in una società moderna.

Tale lavoro di sintesi, deve essere operato con la massima cautela, in quanto il problema del relativismo culturale può dare adito ad abusi e repressioni, che possono costituire invadenze indiscrete nel libero esercizio della cultura di una determinata comunità di soggetti, e risolversi in un effetto boomerang per la stessa società "accogliente" (Farian Sabahi).

La linea di confine tra quelle che sono le preservabili differenze culturali che caratterizzano l'identità di un soggetto, e quelli che invece sono solo dei retaggi di sottosviluppo civile – che come tali non possono essere accettati ed in alcun modo integrati come valori di una comunità moderna – è data dal rispetto e dalla pari dignità degli individui. Per cui, nell'osservanza del principio d'eguaglianza nelle diversità, non possono essere in alcun modo preservati o tutelati quegli atteggiamenti che prevedono, ad esempio, la sottomissione della donna all'uomo<sup>2</sup>, quelle particolari abitudini igienico-

---

<sup>1</sup> Il precedente spunto di riflessione è tratto dall'intervento al Festival del diritto di Piacenza del Relatore indicato fra parentesi, e questo metodo procedimentale sarà seguito anche per i successivi interventi di tutti gli altri relatori menzionati, avendo noi scelto di non riportare la cronaca dell'evento, ma il senso complessivo del concetto che ne traspare.

<sup>2</sup> Sul punto significativo l'intervento dell'avvocata iraniana e Premio Nobel per la pace (2003) SHIRIN EBADI, la quale nella relazione tenuta al Festival di Piacenza il 24 settembre 2010, dal titolo "Con coraggio e speranza", pone in rilievo le discriminazioni tra uomo e donna presenti nel diritto penale iraniano, affermando che: "nel diritto penale processuale iraniano una testimonianza di un uomo ha il valore della testimonianza di due donne; solo l'uomo è capo famiglia e può amministrare i beni del minore, ed in sua mancanza sarà il nonno, e non la madre ad esercitarne la potestà; la responsabilità penale dell'uomo è fissata a quindici anni, mentre quella della donna a soli nove anni; per cui, alla donna, a fronte di minori diritti, vengono imputati maggiori doveri ed obblighi verso la società e lo Stato".

sanitarie che possano mettere a repentaglio la salute pubblica, e quant'altro possa considerarsi lesivo del rispetto altrui.

Nell'ambito di questo ragionamento, le differenze religiose, che devono essere preservate e tutelate, non possono essere un ostacolo al processo d'integrazione culturale proprio di una società moderna, perché è insito nello stesso concetto di religiosità il senso della condivisione di una comunità; il problema rileva, invece, quando le confessioni religiose pretendono di organizzarsi politicamente, imponendo indiscriminatamente a tutti gli altri determinate regole.

Creati i presupposti per un'armoniosa condivisione di una comunità multiculturale, il passo successivo per l'affermazione di una società moderna risiede nell'essere liberi nella diversità. Perché per dare dignità alla diversità occorre che questa possa essere espressa liberamente: se non c'è libertà non ci sono diversità. Ed è questo il nesso necessario e fondante tra eguaglianza e libertà che deve essere proprio delle avanzate comunità future (Giuliano Amato).

Una società moderna deve accettare quindi non soltanto la presenza di diversità, ma anche la piena estrinsecazione di queste, sviluppando e riconoscendo l'esistenza delle multidimensionalità, e cioè la possibilità per uno stesso soggetto di possedere e palesare una personalità poliedrica, non soltanto diversa da quella degli altri, ma anche non definibile o circoscrivibile in un'unica categoria sociale.

L'attuale impreparazione culturale della nostra società, unitamente alla mancanza di quegli accorgimenti giuridici che potrebbero validamente porsi come strumento decisivo e volano per la piena integrazione culturale, rendono le disuguaglianze ed rimedi alle disuguaglianze come un'opera incompiuta e senza fine (Giuseppe Tesaro).

Alto è, però, il contributo della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale, le quali, oggi, cercano di tracciare un "sentiero" fatto di indirizzi e di sentenze, che possa illuminare i tratti più peculiari della società moderna, ponendosi contemporaneamente come fattore di stimolo e di emulazione per il legislatore, trattando diversamente le disuguaglianze per arrivare all'affermazione dell'eguaglianza (Giuseppe Tesaro).

Ma in che modo è possibile trattare diversamente le disuguaglianze perseguendo l'eguaglianza? Occorre comprendere primariamente che non tutti i diritti possono essere considerati sullo stesso piano, e che solo i diritti fondamentali devono essere riconosciuti indiscriminatamente a tutti in quanto persone. Per gli altri diritti, per lo più afferenti allo *status* di cittadino, non soltanto è possibile, ma deve essere operata una gradazione degli stessi,

potendo considerarsi lecita in questo caso una differenza di trattamento tra cittadini e stranieri; contemperando l'esistenza di differenze e la compatibilità di queste con i valori della società costituita.

### *3. Le ragioni giuridiche dell'uguaglianza*

La grande innovazione introdotta dalla Dichiarazione francese dei diritti dell'89, fu certamente quella di aver fatto del principio d'uguaglianza una norma giuridica. Da quel momento in poi l'uguaglianza non sarà più considerata un mero fatto, un principio, ma, attraverso la veste giuridica, diverrà un vero e proprio valore.

Essa sarà da un lato, la norma con cui si stipulerà l'uguaglianza delle differenze, per il tramite dei diritti di libertà e di immunità (profilo formale), e dall'altro lo strumento per garantire i livelli minimi d'uguaglianza materiale (profilo sostanziale).

L'uguaglianza perseguita al di là del solo profilo formale rappresenta la radicale, quasi eversiva novità del nostro testo costituzionale. Questo compito affidato alla Repubblica di promuovere l'uguaglianza in senso sostanziale, rimuovendo, nelle sue varie articolazioni, ogni discriminazione che di fatto impedisce l'affermata parità di fronte alla legge, ricopre di forza giuridica la mera enunciazione di principio.

Si richiede, pertanto, allo Stato di assumere un comportamento attivo per preservare il diritto all'uguaglianza, e di legiferare in maniera tale da non creare posizioni discriminanti tra i cittadini. Altre costituzioni, utilizzano invece il termine persona, volendo indicare in maniera generale il diritto di tutti, cittadini e stranieri, a non subire trattamenti diversi nell'ambito dei rapporti con lo Stato e con le leggi (Pietro Rescigno).

Semplicisticamente, possiamo affermare che il diritto all'uguaglianza soddisfa tre primarie ragioni giuridiche: quella relativa alla dignità delle persone, creando i presupposti per la libera e rispettosa affermazione dell'identità dei soggetti; quella relativa al principio democratico, in quanto la sovranità popolare si esprime in modo pieno solo se esiste l'uguaglianza del voto – nel senso che il relativo diritto appartiene a tutti i cittadini e che tutti i voti possiedano lo stesso valore –; ed infine, quella fondamentale di garanzia, posta a tutela di tutte le differenze ed in opposizione alle disuguaglianze di fatto.

Al di là delle diverse enunciazioni del diritto, per poter assicurare uno sviluppo certo della comunità, lo Stato deve garantire a tutti, i diritti inviolabili della persona come singolo e nelle formazioni sociali, perseguendo tale fine



egualitario anche nelle cd. comunità minori e nei rapporti tra privati.

Quest'ultimo aspetto è enormemente importante. Spesso, infatti, le compressioni più sensibili dell'eguaglianza le ritroviamo proprio nella gestione dei rapporti familiari o dei rapporti di lavoro, dove un padre padrone o un datore di lavoro autoritario e senza scrupoli, possono limitare considerevolmente la dignità e le pari condizioni nell'un caso dei figli e nell'altro dei lavoratori.

È difatti noto, che seppure la ricerca sul tema dell'eguaglianza nel diritto privato si è compiuta anche sul versante dell'eguaglianza di fatto e della rimozione delle cause discriminanti, vi sono superstiti zone di diritto singolare in cui ancora soffre deroghe o eccezioni il principio dell'eguaglianza di fronte alla legge (Pietro Rescigno).

Vero è anche che, come si argomenterà successivamente, il passaggio dalla tutela formale a quella sostanziale, comporta un rilevante dispiego di energie in termini di interpretazione delle reali differenze, che unitamente alla difficoltà di legiferare in una materia, come quella dei rapporti privatistici, da sempre relegata all'autonomia delle parti, rende certamente più complicato ed arduo il compito del legislatore.

#### 4. *Lo Stato e le disuguaglianze*

Alla luce di quanto si è affermato in precedenza, pare legittimo domandarsi se mai fosse possibile l'affermazione del principio di eguaglianza in assenza dello Stato nazionale?

La domanda nasce dalla considerazione che oggi è sempre più forte la tendenza al decentramento, e la creazione di centri di potere esterni allo Stato nazionale.

Questa evoluzione (.. o involuzione, dipende dai punti di vista..) verso la perdita della centralità dello Stato, non può certamente non avere riflessi immediati sull'affermazione e sull'omogenea attuazione del principio di eguaglianza, e sulla qualità dei diritti riservati agli abitanti delle comunità decentrate.

Si può infatti ben comprendere come la demolizione di un forte Stato centrale e garantista abbia primariamente ad incidere negativamente sulla qualità dei diritti sociali riconosciuti, e sui benefici conseguentemente erogati ai cittadini; mentre tale decentramento difficilmente inciderebbe in generale sui diritti civili, i quali sarebbero comunque garantiti (Massimo Luciani).

E nonostante il carattere amichevole e collaborativo dei rapporti tra Corte di Giustizia Europea e Corti Costituzionali interne, difficilmente potrebbe

ritenersi preservato il diritto all'eguaglianza, specialmente sotto il profilo sostanziale (Massimo Luciani).

Si ritiene pertanto fondamentale il ruolo svolto dallo Stato nazionale per il perseguimento delle politiche di welfare, essenziali per tamponare le disuguaglianze sociali, e per attuare in chiave sostanziale il diritto all'eguaglianza. In assenza di un vincolo politico forte e centrale, le disuguaglianze si amplificerebbero, e poco o nulla resterebbe dei progressi e degli slanci evolutivi ottenuti in tema di eguaglianza grazie anche al contributo di Costituzioni come quella del nostro Paese.

In proposito è opportuno rilevare che è stato affermato che lo Stato deve garantire l'uguaglianza non come obiettivo, ma come punto di partenza, contemperando l'esigenze d'eguaglianza con quelle di meritocrazia (Gianfranco Fini).

Riteniamo che questa affermazione, però, debba essere arricchita e completata se non si vuole correre il rischio che la stessa si ponga in antitesi con tutto quanto abbiamo sino ad ora argomentato.

Anche qui occorre fare un distinguo: è possibile garantire a tutti unicamente come punto di partenza solo quei diritti civili che non rientrano in quelli inviolabili della persona? Quest'ultimi, invece, devono essere garantiti dallo Stato in chiave sostanziale e come obiettivo a tutti gli individui, perché diversamente questi sarebbero riservati solo a determinati soggetti, spesso solo perché rientranti in fasce di reddito privilegiate (.. si pensi, ad esempio, all'assistenza sanitaria..).

Non bisogna dimenticare, infatti, che per tali ultimi diritti l'effettività non è solo una condizione, per così dire ulteriore, di un diritto, che già di per sé può esistere giuridicamente, ma è condizione di esistenza stessa del diritto<sup>3</sup>.

## *5. Liberi ed eguali*

Per delineare una panoramica quanto meno essenziale sul principio d'eguaglianza, accenneremo brevemente anche a quello che è il rapporto tra eguaglianza e libertà; passaggio imprescindibile per intensificare la forza e la consistenza dell'idea guida che gli interventi ed i dibattiti del Festival hanno cercato di trasmettere.

Il nesso tra eguaglianza e libertà sarebbe rinvenibile primariamente in due

---

<sup>3</sup> Cfr. VALERIO ONIDA, *Eguaglianza e diritti sociali*, in *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, CEDAM, Padova, 2002, p. 104.

situazioni di fatto: la pretesa di avere la libertà che in un determinato momento è riservata solo ad alcuni; e la conseguente libertà per tutti di poter essere ciò che si è nella propria identità (Giuliano Amato).

La pratica attuazione di questo nesso, che sarebbe essenziale per la piena realizzazione dei principi di libertà ed eguaglianza, passerebbe prima per l'eliminazione dei trattamenti diseguali, e poi per il successivo riconoscimento della libertà di essere diverso, in un rapporto di necessaria funzionalità (Giuliano Amato).

Ma per comprendere il reale rapporto tra eguaglianza e libertà, e per poter difendere nel senso pieno del termine l'eguaglianza, occorre accennare all'evoluzione storica del principio, e ricordare come la prima Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia (1776), fosse stata promossa all'insegna del motto "Libertà, eguaglianza, felicità", mentre quella francese del 1789 avesse introdotto la parola "fraternità" in luogo di "felicità". È questa una variazione fondamentale che caratterizza l'equilibrio tra i termini libertà ed eguaglianza, nel senso che nella prima dichiarazione di stampo individualista è il termine libertà a dover sempre e comunque prevalere, mentre nella seconda, di stampo collettivista, è il termine eguaglianza a diventare preminente (Stefano Rodotà).

Per Voltaire, che giacobino non era, avere gli stessi diritti per la felicità è l'eguaglianza perfetta. Per cui nel rapporto andava privilegiato il termine libertà. Ma se invece intendiamo la felicità come l'equilibrio perfetto tra eguaglianza e libertà, con la conseguenza di una composizione armoniosa dei diritti dei cittadini unitamente ad un azzeramento delle discriminazioni, si potrebbe affermare che la felicità costituiva il compimento vero della Rivoluzione (Stefano Rodotà).

Una nuova contrapposizione tra i termini si ebbe con Napoleone che, per fini strumentali alla difesa dell'Impero, sostituì il termine "fraternità" con quello di "proprietà".

Di vero c'è, che al di fuori della storia della terminologia dei principi di libertà ed eguaglianza, quest'ultima è certamente il fine ultimo dello Stato sociale, mentre la prima è sintomatica di uno Stato liberale. Per cui i due termini sono certamente autonomi, ma il loro raccordarsi, e talvolta il loro uniformarsi, segna e caratterizza indelebilmente la tipologia di Stato.

E mentre in passato poteva definirsi rispettoso del principio d'eguaglianza anche uno Stato che legittimasse la diseguaglianza quando questa derivava da una causa naturale, con l'avvento delle libertà di scelta, del progresso culturale e scientifico, vi è stato il necessario superamento di tale elemento di giustificazione, per cui ci si è dovuti porre il problema, per non compromettere la qualità democratica dello Stato, di conciliare i principi di libertà

ed eguaglianza.

Cosicché, il lodevole operato svolto dalla nostra Assemblée Costituente, frutto di consapevolezza politica e maturità culturale, inquadrò il “lavoro” come elemento unificante dei due principi, e fissò nel concetto di esistenza libera e dignitosa, l’elemento di concordanza tra libertà ed eguaglianza (Stefano Rodotà).

L’approdo alla dignità, ovvero come affermato dal grande giurista Carlo Esposito, al “*Principio della sovrana dignità di ogni cittadino*”, classificava magistralmente l’uguaglianza come la possibilità di essere diversi, ma anche come l’obbligo di riconoscere e rispettare la libertà dell’altro. Una concettualizzazione, questa, talmente significativa da essere ripresa come esempio in altre costituzioni successive.

Questa teorizzazione, formalmente perfetta, del principio d’eguaglianza, che incorpora al suo interno tutte le diversità, subisce sotto l’aspetto sostanziale notevoli deroghe, perché non è supportata da una valida attività normativa, che troppo spesso risulta inadeguata per la disciplina delle situazioni contingenti che sono in continua evoluzione, con l’alto rischio sociale della permanenza delle disuguaglianze.

## *6. Valutazioni conclusive*

La lotta alle disuguaglianze che, come si è accennato, deve sostanziarsi, da un lato, nell’integrazione di tutte le differenze, non incompatibili con una data società costituita – come quelle relative all’etnia, alla cultura, alla religione, al ceto sociale etc. – e dall’altro, nell’eliminazione di ogni trattamento diseguale di fronte alla legge – anche in riferimento ai c.d. rapporti privati – costituisce, a nostro avviso, una battaglia dalla quale è possibile uscirne vittoriosi.

Per la realizzazione di questa vittoria, occorre però, che abbiamo a realizzarsi due presupposti fondamentali: che la comunità di persone abbia a sviluppare una mentalità che sia sempre più predisposta al riconoscimento dei diritti del diverso, e che questo riconoscimento non sia più un mero fatto dovuto, ma diventi un fatto sentito; ed in secondo luogo, che venga ad essere promossa un’attività normativa in linea con gli orientamenti costituzionali, sempre tesa all’aggiornamento dei processi evolutivi della società civile, e finalizzata al reale perseguimento dell’eguaglianza sostanziale.

Sul primo presupposto, ci sentiamo di essere ottimisti. La grande partecipazione dei giovani ai dibattiti del Festival, ed i tanti interventi mirati e puntuali nell’univoco senso di una maggiore e costante apertura a tutte le differenze, ci fanno ben sperare, considerando anche che le nuove generazioni

europee sono già nate in una società multiethnica, per cui buona parte del lavoro di predisposizione mentale è già stato prodotto dal naturale processo di evoluzione sociale.

Quanto al secondo presupposto, è lecito dimostrare maggiore scetticismo. Il problema nasce dal fatto che il ruolo del Governo e del Legislatore risulta essere di centrale importanza per la lotta alle disuguaglianze; un ruolo propulsivo al quale si richiede di “fotografare” le costanti variazioni del fattore umano componente la società, e di porre sistematici rimedi affinché tutti possano coesistere, e liberamente esternare le proprie identità, nel pieno rispetto dei diritti altrui.

Ed in verità, è difficile notare una seria attenzione da parte della politica a questo tipo di problematiche, essendo i partiti per lo più impegnati a costruire coalizioni di potere. D'altronde, come già evidenziato, nell'intervento al Festival del Presidente della Camera si è sostenuta la teoria dell'eguaglianza come punto di partenza e non come obiettivo, senza null'altro specificare sull'esistenza di diritti fondamentali che non possono essere derogati e che necessitano dell'intervento dello Stato per poter essere garantiti a tutti; e questo, a nostro avviso, la dice lunga sul grado di competenza e di attenzione verso gli elementi fondanti la società ed i disposti costituzionali.

Vogliamo, comunque, lanciare un messaggio di fiducia, e credere fermamente nella possibilità di nuovi innesti importanti nella nostra classe politica. Ritornare ad un avvicinamento della cultura alla politica, e non lasciare che questa sia a completo appannaggio di soggetti che nella vita null'altro sanno fare che costruire potere.

L'attività normativa è di certo la funzione più importante all'interno di uno Stato, questa deve essere svolta dai migliori e non dagli speculatori, ed un segno evidente di cambiamento lo si avrà solo quando, come accadde per l'Assemblea Costituente, riusciremo nuovamente a coniugare “*consapevolezza politica e maturità culturale*”<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> L'espressione virgolettata è stata utilizzata da STEFANO RODOTÀ nella sua relazione al Festival del diritto di Piacenza del 25 settembre 2010, dal titolo “*Liberi ed uguali*”.

## *Autonomia del diritto ecclesiastico?*

GIUSEPPE LEZIROLI

Molti anni or sono, quand'ero studente nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Ferrara, ricordo che, per poter sostenere l'esame di diritto ecclesiastico, bisognava aver superato in precedenza l'esame di diritto canonico. Successivamente questa regola fu ammorbidita nel senso che l'esame di diritto ecclesiastico comprendeva buona parte del corso di diritto canonico. Ovvero, veniva meno la propedeuticità del diritto canonico, sostituita però da un programma di diritto ecclesiastico infarcito obbligatoriamente da notevoli parti di diritto canonico. La giustificazione portata sosteneva che non era possibile comprendere a fondo gli istituti del diritto ecclesiastico non avendo conoscenza degli istituti del diritto canonico. Si trattava in effetti di una proiezione del diritto canonico nel diritto statale nel quale e attraverso il quale si inverteva. Le norme costituzionali relative al fatto religioso erano semplicemente accennate nei testi istituzionali e avevano la funzione prevalente e forse unica di offrire una copertura al sistema del diritto ecclesiastico. Il centro era rappresentato dal diritto canonico che si espandeva nel diritto dello Stato attraverso le norme concordatarie e, come si diceva, sotto l'ombrello protettivo offerto dalle norme costituzionali che, a loro volta, avevano la funzione di riconfermare l'assetto raggiunto con i Patti del Laterano.

In questa ottica non erano tanto importanti le norme costituzionali quanto le norme canoniche che rappresentavano il cuore delle norme statali in materia ecclesiastica. Si trattava di una dipendenza molto evidente del diritto ecclesiastico dal diritto canonico che rendeva alquanto problematica la sua autonomia senza dimenticare che la materia era tributaria con ogni evidenza di altre materie, quali il diritto privato, il diritto amministrativo, le procedure, il tributario e altre ancora. Riesce pertanto difficile poter immaginare una autonomia del diritto ecclesiastico in presenza di una così evidente dipendenza dal diritto canonico e secondariamente dalle altre materie poco fa menzionate.

Un altro ricordo di quei lontani anni fa riferimento ad una sorta di "ge-